

Allegato A)

Decreto n° 25/2015

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL "CENTRO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA A FAMIGLIE SFRATTATE E/O SENZA CASA LA MERIDIANA" SCANDICCI

L'anno 2015 il giorno _____ del mese di _____ in Sesto Fiorentino, nella sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

FRA:

la Società della Salute della Zona Fiorentina Nord-Ovest (da qui di seguito Società della Salute) con sede a Sesto Fiorentino (FI) in Via Gramsci 561 (C.F. e partita IVA 05517820485) nella persona della Dott.ssa Sandra Sticci, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona (nominata con decreto del Direttore S.d.S. n. 246/2014) C.F. STCSDR62C58E466C, domiciliata per la carica presso la stessa S.d.S.;

E

L'Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas – Onlus, con sede in Firenze, Via de Pucci, 2, Codice Fiscale e Partita IVA 94043850489, nella persona del Vice Presidente e rappresentante legale Sig. Andrea Gori, nato a Firenze il 25.10.48, Codice fiscale GRO NDR 48 R 25 D 612 O , domiciliato per per la carica, in Via de Pucci, 2 - Firenze

PREMESSO CHE:

l'Associazione è regolarmente iscritta nel registro regionale del volontariato di cui al registro regionale ex L.R.T. 28/1993 con DPGRT 70 del 7.2.1994 e che non sono in atto procedure di revoca;

Esiste la necessità di garantire una pronta e provvisoria accoglienza per famiglie sottoposte a provvedimento di sfratto o che comunque si trovino prive di alloggio evitando le costose sistemazioni presso residences alberghi e altre strutture ricettive, le quali non rappresentano la soluzione abitativa idonea a soddisfare, neppure temporaneamente, le esigenze abitative delle famiglie soprattutto in presenza di anziani, minori o disabili. E' volontà della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest recepire tale bisogno e soddisfarlo attraverso la cooperazione con le realtà associative del territorio al fine di contrastare i processi di esclusione sociale o di limitazione delle opportunità delle fasce deboli della popolazione;

L'Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas, Onlus della Diocesi di Firenze, svolge attività di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili compresa l'attuazione di iniziative umanitarie e assistenziali in favore di famiglie o persone, le quali, essendo prive di mezzi adeguati, si trovino nella necessità di reperire una soluzione abitativa transitoria e temporanea;

L'Associazione di Volontariato Solidarietà Caritas, Onlus della Diocesi di Firenze detiene a titolo di comodato N. 2 appartamenti per l'accoglienza temporanea a famiglie sfrattate e/o

senza alloggio, residenti nel Comune di Scandicci, completamente arredati, posti nel Centro Sociale "La Meridiana" con accesso da Via Roma, 117, piano terra, di mq. 40 circa cadauno composti da ingresso – soggiorno-cucina, bagno, camera con due posti letto e di cui uno con il bagno per portatori di handicap e che pertanto può soddisfare il bisogno sopra descritto;

- Con Deliberazione di Giunta SdS n. 5 del 25/2/2010 è stato approvato il "Regolamento per la gestione di alloggi temporanei presso il centro La Meridiana, destinati ad utenti con disagio sociale";

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione, approvata con decreto del Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest n. _____ del _____ determina i criteri secondo cui l'Associazione Solidarietà Caritas Onlus di Firenze mette a disposizione della Società della Salute i suddetti 2 appartamenti completamente arredati per la pronta e provvisoria accoglienza di famiglie sfrattate e/o prive di alloggio siti nel Centro Sociale "La Meridiana" di Scandicci;

Articolo 2

Modalità di ammissione

L'inserimento nella struttura avverrà tramite progetto condiviso con il nucleo interessato, garantito dall'Assistente sociale di riferimento. Il progetto comporterà l'accettazione da parte del nucleo stesso delle condizioni e dei termini del presente accordo, compreso l'impegno a lasciare la struttura al termine del periodo di permanenza previsto. Qualora i termini del progetto non venissero rispettati da parte del nucleo, la Società della Salute Fiorentina Zona Nord Ovest, provvederà, in accordo con il proprio Servizio Sociale ai necessari atti.

Articolo 3

Durata dell'intervento

Trattandosi di provvisoria sistemazione, la permanenza dei nuclei familiari viene stabilita in mesi sei, prorogabili per un ulteriore periodo di sei mesi inderogabili. Tale periodo può essere prorogato oltre i 12 mesi solo in caso di assoluta eccezionalità, se il progetto assistenziale personalizzato lo prevede ed è stato approvato dalla competente Commissione Assistenza, soltanto in quei casi in cui non sia possibile reperire altra soluzione al problema abitativo.

Articolo 4

Rimborso spese all'Associazione

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest riconosce all'Associazione Solidarietà Caritas Onlus di Firenze un rimborso per indennità di occupazione pari a € 350,00= mensili per ciascun appartamento, che è già arredato (vuoto per pieno), comprensivo dei consumi (energia elettrica, acqua, gas, e altre utenze) e delle spese di manutenzione ordinaria. Tale rimborso viene corrisposto all'associazione con cadenza trimestrale, dietro presentazione di regolare nota di debito che dovrà essere inviata in originale alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest, Via Gramsci 561, 50019 Sesto Fiorentino (FI); una copia delle stesse, dovrà essere invece trasmessa al Polo amministrativo di Scandicci che provvederà all'autorizzazione al pagamento. Il rimborso verrà effettuato dall'ente previa verifica degli adempimenti relativi alla regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite DURC (Documento Unico di Regolarità Contabile) coi dati che se dovuto, l'associazione si impegna a fornire alla SdS. La liquidazione delle spettanze, stante la complessità delle procedure relative all'erogazione del pagamento, avverrà entro i termini di legge.

Articolo 5

Obblighi a carico dell'Associazione

L'Associazione assicura il rispetto del trattamento dei dati personali degli utenti inseriti ai sensi del D.L.vo 196/2003 . Il personale ed i volontari sono tenuti a non divulgare notizie, fatti o circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con persone segnalate dai servizi. I dati comunicati dall'Ente sono affidati alla persona, che in base all'organizzazione dell'Associazione, ha le funzioni di titolare ai sensi del Codice stesso e delle altre norme in materia di protezione dei dati personali. L'associazione garantisce la tempestiva comunicazione alla SdS in merito alla variazione di numero, modalità e tempi di impiego dei volontari e dei Responsabili. L'Associazione, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione mette a disposizione i beni immobili e le attrezzature necessarie garantendo il rispetto della normativa in materia di sicurezza e le idonee coperture assicurative.

L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010.

Articolo 6

Decorrenza

La presente convenzione decorre dal 1.1.2015 e conserva la propria efficacia per 3 anni. La convenzione potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti definito almeno tre mesi prima della scadenza.

Tuttavia, in accordo tra le parti, la presente convenzione potrà essere modificata a seconda dell'evolversi della situazione abitativa o a particolari diverse esigenze che dovessero emergere nel corso della gestione.

Articolo 7

Verifiche

Allo scadere di ogni anno sarà convocato un incontro di verifica della presente convenzione nelle figure dei firmatari della stessa.

Articolo 8

Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione saranno contestate per iscritto e con fissazione di un termine congruo affinché siano rimosse. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano ottemperato, la convenzione si intende risolta.

Articolo 10

Registrazione in caso d'uso

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

Articolo 11

Disposizioni finali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 c.1 L.266/91.

I rimborsi previsti sono da considerarsi fuori capo IVA ex DPR 633/72 ai sensi dell'art. 8 c.2 L. 266/91.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia. In caso di controversie il Foro competente è quello di Firenze.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

Dott. ssa Sandra Sticci

Per l'Associazione di Volontariato Solidarietà

Caritas Onlus
